

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PROSOPON

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENETICO ME VIA SICILIA 14

Numero REA: ME - 262526

Codice fiscale: 06272000826

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato - B -
N. 13815 del Repertorio
N. 8809 della Raccolta

Statuto

TITOLO I

Costituzione, Sede, Durata, norme applicabili

Art. 1 - Denominazione, Sede, norme applicabili

1. E' costituita, con sede in Venetico, la società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata:

"Cooperativa Sociale Prosopon"

cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 381/91 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. La cooperativa svolgerà la sua attività con l'opera prevalente dei soci e potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, precisandosi che, in caso di superamento del limite di cui all' art. 2519, comma 2, c.c. dovrà essere convocata l'assemblea per adottare la normativa sulle società per azioni.

Art. 2 - Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, può aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o ad altri Enti di categoria.

TITOLO II

Scopo-Oggetto

Art. 3 - Scopo mutualistico - attività esterna - parità di trattamento

1. La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della Legge n° 381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle Cooperative sociali" e successive modifiche e/o integrazioni, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nonché a fornire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi alle fasce più deboli della popolazione attraverso il lavoro dei soci.

2. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione



NOTAIO
dottor

Bernardo Maiorana

(Studio)
MESSINA
via Cesare Battisti, 101
0906413296

(Ufficio Secondario)
CAPRI LEONE (ME)
fraz. Rocca
Piazza Gepy Faranda, 28
0941337171

Imposta di bollo assolta con M.U.I.
Agenzia delle Entrate Messina

e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

4. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

6. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

7. Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire ad Associazioni di categoria, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

8. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

9. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto Sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e precisamente la cooperativa si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali", art. 1, comma 1, lettere a) e b), l'interesse della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di assistenza ad emarginati sociali, tossicodipendenti, disabili psichici e non, minori, anziani, vittime di violenza, nonché lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa a tale scopo potrà

Attività lettera "a"

a) istituire e gestire, anche in qualità di soggetto concessionario o accreditato presso il servizio pubblico, strutture ed istituzioni socio-sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio-sanitaria, per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante attività di day hospital, ambulatoriale e domiciliare attraverso la dotazione del-

la strumentazione più idonea ed avanzata;

b) istituire e condurre strutture residenziali con finalità terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, destinate a soggetti con quadri psicopatologici specifici, tra cui a titolo esemplificativo:

- comunità residenziali/semiresidenziali per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare;
- comunità residenziali/semiresidenziali per il trattamento di disturbi psicopatologici in adolescenza ed età adulta;
- comunità residenziali/semiresidenziali per adolescenti e giovani adulti con disturbi dello spettro autistico;
- comunità residenziali per il trattamento dei disturbi da abuso di alcool;
- comunità residenziali per adolescenti e giovani adulti con ritardo mentale e correlati psicopatologici e comportamentali;
- comunità residenziali/semiresidenziali per soggetti con doppia diagnosi;
- comunità residenziali/semiresidenziali per soggetti con disturbi della personalità borderline;
- comunità residenziali/semiresidenziali per soggetti vittime di violenza.

c) istituire e gestire comunità semiresidenziali, comunità alloggio e/o case famiglia per minori a rischio, minori, anziani, disabili fisici e psichici;

d) Favorire interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie per l'assistenza ai malati, anziani, bisognosi in genere, nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, realizzando anche idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

e) offrire interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità, mediante l'utilizzo di mezzi idonei quali ambulanze o pulmini per disabilità;

f) promuovere e gestire, in proprio o in associazione con istituzioni pubbliche e private, iniziative finalizzate alla lotta allo stigma ed all'esclusione sociale;

g) promuovere, istituire e gestire, in proprio e/o in associazione e/o convenzione con Istituzioni pubbliche e private, Enti locali, il servizio di Spazio Neutro, quale luogo adeguato e dedicato all'incontro tra minori e genitori e/o figure di riferimento significative, che presentano limitazioni della responsabilità, condizioni di affidamento, divorzio, malattia, disagio psicosociale ed economico, come fattore di pregiudizio per il primario interesse del minore e benessere psicologico dello stesso;

h) gestire e condurre beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla Legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale;

i) organizzare e gestire servizi di prevenzione del disagio psichico, della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ri-

creativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi, scuole/percorsi scolastici alternativi sia per portatori di handicap e non, legati ad approcci educativi specifici;

j) organizzare e gestire quanto previsto dalla Legge 328 del 2000 sui servizi socio-sanitari e quanto previsto dalla L.R. 22/86, sue modifiche e integrazioni;

k) organizzare e gestire servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi di assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap;

l) promuovere e gestire centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage e tirocini, informa-giovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro, master e corsi di specializzazione e sportelli informativi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legislazione vigente;

m) gestire centri sociali, case-albergo e centri per accoglienza per immigrati, disagiati o a rischio di marginalità, di pubblica utilità per il soddisfacimento delle necessità e bisogni dell'utenza;

n) gestire strutture ricettive quali alloggi, alberghi e strutture simili; alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, tra cui villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere (case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole e ittiche);

Attività lettera "B"

a) promuovere interventi e servizi per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali, favorire l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ad esempio istituendo sistemi di raccolta e stoccaggio differenziata dei rifiuti solidi/liquidi urbani e ospedalieri, con relativo trasporto alle discariche pubbliche, provvedendo alla distruzione di questi usando moderne tecniche e attrezzature tecnologicamente avanzate e/o alla commercializzazione degli stessi;

b) promuovere e intervenire mediante attività di protezione civile con finalità di previsione, prevenzione, ripristino e superamento delle condizioni di emergenza con la mitigazione dei rischi;

c) provvedere alla fornitura ed alla collocazione di tutti i tipi di contenitori di cui vi sia esigenza, da porre in ville, strade, giardini, parchi, etc. dove fosse necessario, nonché alla pulitura integrale degli stessi;

cl) gestire impianti di sterilizzazione dei rifiuti speciali ospedalieri; gestire servizi di pulizia e raccolta rifiuti, inerenti strutture pubbliche e/o private; gestire aree sportive, aree turistiche, parchi giochi, centri storici, reti

fognanti, ponti, asili nido, scuole e simili;

d) provvedere alla fornitura, gestione e trasporto, tramite personale specializzato, di ambulanze con vari parametri e caratteristiche sanitarie per il trasporto di degenti e soggetti in condizione di svantaggio;

e) gestire servizi di sorveglianza, custodia, vigilanza e pulizia (disinfestazione, derattizzazione e simili) inerenti strutture pubbliche e private, ospedali, impianti sportivi, aree turistiche, parchi giochi, centri storici, reti fognanti, ponti e simili;

f) gestire servizi cimiteriali (manutenzione, tumulazione, etc.);

g) istituire, in nome e per conto di enti pubblici e privati, servizi di manutenzione e pulizie del verde pubblico, giardini, ville e immobili di vario tipo;

h) istituire servizi di gestione parcheggi e aree controllate, sia di enti pubblici che privati, effettuando nelle stesse i relativi servizi di pulizia, fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale e verticale, sia normale che luminosa, compresa la vigilanza notturna e diurna;

i) prestare servizi di custodia, cura, manutenzione e la gestione di impianti, immobili, anche di interesse storico, culturale ed artistico;

j) curare la inventariazione e la gestione di immobili di proprietà di enti pubblici e privati;

k) gestire in forma anche autonoma attività nel settore agricolo e agroalimentare;

l) svolgere attività artigianale, artistica, musicale;

m) promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio ambientale;

n) promuovere ogni attività connessa alla forestazione ed al relativo sottobosco e, in particolare, messa a dimora di nuovi boschi, la valorizzazione di quelli esistenti e tutte le azioni dirette a proteggere il patrimonio naturale del territorio;

o) gestire attività di promozione, progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e di sistemi per le energie rinnovabili;

p) gestire attività nel settore delle tecnologie informatiche;

q) gestire attività inerenti alla comunicazione pubblicitaria (call center, grafica pubblicitaria e simili);

r) promuovere, realizzare e gestire ogni tipo di attività culturale, ricreativo e turistico sociale nell'interesse dei soci e della collettività tutta, gestendo immobili con relative attrezzature e pertinenze da destinare alle dette zone ed aree adibite a parcheggio di enti pubblici e privati, effettuando nelle stesse i relativi servizi di pulizia, la fornitura e la collocazione della segnaletica orizzontale e verticale, sia normale che luminosa, ivi compresa la relativa

vigilanza diurna, notturna e festiva;

s) fornire agli Enti pubblici e privati (Comuni, Province, Aziende Ospedaliere e simili) figure professionali specializzate per lo svolgimento di attività e servizi, quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari specifici, la pulizia e il riordino di ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti al trasporto del materiale in uso nell'ambito della struttura, ove ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario;

t) promuovere la cooperazione internazionale e l'istituzione di centri di promozione culturale e attività convegnistica e congressuale, corsi di aggiornamento, formazione universitaria e post-universitaria, attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e orientata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) istituire, organizzare e gestire attività di sensibilizzazione, informazione, formazione pubblica mediante campagne di prevenzione, screening, istruzione, in autonomia e/o in collaborazione, convenzione, associazione con Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), Aziende Sanitarie Locali (ASL), Enti Pubblici, Enti Privati;

v) effettuare gestione, manutenzio, protezione e sicurezza di infrastrutture adibite a elisuperfici, elipiste, eliporti ed aeroporti minori, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni pubbliche, Aziende private, per condizioni di emergenza con la finalità di permettere interventi e prestazioni sanitarie, come il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi, dei portatori di disabilità, di organi, sangue ed emoderivati;

w) promuovere la sensibilizzazione alla donazione di organi, sangue e emoderivati;

x) effettuare l'organizzazione ed erogazione di servizi a supporto delle attività socio-sanitarie, siano esse svolte in forma individuale o di impresa, tra le quali, a titolo esemplificativo: studi mono specialistici, studi medici associati, ambulatori sanitari e polispecialistici, attività di consulenza diretta e a distanza (telemedicina), attività di diagnostica polispecialistica;

y) provvedere alla formazione e gestione di personale da impiegare in strutture ricettive, quali alloggi, alberghi e strutture simili; alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, tra cui villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere (case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole e ittiche).

La cooperativa allorchè si tratti di svolgimento di "attività protette" - sia per le attività di cui alla lettera "a",

che per le attività di cui alla lettera "b" - opererà quale supporto ai professionisti dei vari settori e si avvarrà di Professionisti, soci e non soci, iscritti ai relativi Albi Professionali, mentre, per quanto riguarda le attività "non protette" opererà direttamente. È escluso, in ogni caso, l'esercizio in proprio da parte della cooperativa di "attività protette" e ciò nel pieno rispetto di ogni norma di legge in vigore.

Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni, gli atti e negozi giuridici necessari. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà utilizzare la legislazione in vigore ed utilizzare finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti pubblici e privati.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo:

- a) produrre materiale audiovisivo, cinematografico e teatrale e organizzare spettacoli teatrali, e quanto occorre a mettere in scena spettacoli di ogni genere nonché editare giornali, riviste, libri e supporti audiovisivi sia proprio che per conto terzi;
- b) gestire laboratori protetti finalizzati prevalentemente alla formazione di prerequisiti lavorativi;
- c) promuovere e gestire corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati

e/o singoli, erogando, se necessario, borse di studio e/o borse lavoro.

d) stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale;

e) stipulare contratti di appalto con le pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni, partecipando ai confronti concorrenziali e alle gare relative;

f) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

g) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa potrà svolgere l'attività di distribuzione alimentare alle famiglie indigenti a titolo gratuito.

Art. 5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

1. non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. non può distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

Soci - rapporto associativo

Art. 6 - soci operatori - volontari

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.
2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
3. Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 nella misura di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.
4. Possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5. L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

6. Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

7. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

8. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo amministrativo, ai fini dell'ammissione, valuterà se esiste la suddetta condizione e la eventuale dimensione dell'attività.

9. Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

10. I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro e della prestazione erogata a favore della cooperativa.

11. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da un apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi della L. 142/2001 art. 6.

12. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

13. Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

14. La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti. I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.

15. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

16. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

17. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

18. Le prestazioni dei soci volontari posso essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 Soci speciali

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

4. La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

5. La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

6. I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

7. Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per assumere il quadro di riferimento normativo della S.P.A.

8. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari,

in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristoni nelle forme di aumento del capitale sociale.

9. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

10. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

11. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

12. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

14. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

15. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

16. Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art. 8 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta o da svolgere, della condizione professionale, delle specifiche compe-

tenze possedute, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 33 del presente statuto;

g) alla domanda di ammissione le persone svantaggiate di cui all'art. 6 dovranno allegare documentazione proveniente da pubblica amministrazione attestante la condizione di persona svantaggiata.

2. Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od inserimento, dovrà essere specificata tale qualifica.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.

4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 6-7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detti articoli indicate, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda assegnando il socio alla categoria dei soci ordinari ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento o dei volontari e determinando:

a) le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;

b) l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che dovrà essere versato con la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;

c) sull'eventuale tassa di ammissione;

d) sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa

5. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda deliberata dall'organo amministrativo.

7. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

8. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa ai soci alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2 del codice civile e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modifica dello Statuto.

9. In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modifica dello statuto.

10. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

11. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

12. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

1. I soci ammessi sono obbligati:

a) al versamento:

I. della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22.

II. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

III. del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali

e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 10 - Diritti dei soci

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Incompatibilità

1. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

c) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

3. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

4. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di amministrazione deve dare immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

5. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento

della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 - Esclusione

1. L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

I. subordinato:

- 1°. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
- 2°. per mutuo consenso;
- 3°. per dimissioni anche in periodo di prova;
- 4°. per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 5°. per perdita di appalto da parte della cooperativa;

II. diverso da quello subordinato:

- 1°. per mutuo consenso;
 - 2°. per recesso contrattuale comunicato dal socio;
 - 3°. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 - 4°. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- i) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- j) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- k) che in qualche modo danneggi moralmente e materialmente la Società, oppure fomenti dissidi tra i soci;
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-

zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

m) che, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

2. Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

4. Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

3. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.

4. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20, può

essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

5. Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

6. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso, i soci receduti ed esclusi rispondono, per due anni dal giorno il cui recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione di qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 17 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 16.

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Titolo IV

Articolo 19 - Strumenti finanziari

1. Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.

2. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo V

Art. 20 - Ristorni

1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

3. I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

4. Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessa-

rio rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

5. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

Titolo VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 - Elementi costitutivi

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro (venticinque euro), e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle eventuali riserve divisibili;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h) dall'eventuale tassa di ammissione.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 - Modalità di versamento delle quote

1. La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus valore potranno essere versate a rate e precisamente: a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Art. 23 - Caratteristiche delle quote

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-

data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 21.

5. Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed in-

cremento delle riserve divisibili.

TITOLO VII

Riunioni dei soci e organi sociali

Art. 25 (Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

3. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26 (Assemblee)

1. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta per mezzo d'avviso da affiggersi, insieme all'elenco delle materie da trattare, per almeno sette giorni prima dell'adunanza nella sede sociale e da comunicarsi con lettera a ciascun socio, almeno quindici giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

2. L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comunicazione via fax o via posta elettronica, purchè venga trasmessa a recapiti telefonici o indirizzi comunicati ufficialmente dai singoli soci.

3. Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-

menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 (Votazioni)

1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29 (Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

2. I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

3. I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

4. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

5. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. I soci possono avvalersi della delega di rappresentanza di cui

all'art. 7 della legge 17 febbraio 1971 n. 127.

Art.30 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea é presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - Amministrazione

1. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

3. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

4. Gli amministratori possono essere rieletti.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

6. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

9. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

10. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di

parità dei voti, la proposta si intende respinta.

12. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

13. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

15. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

16. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

17. L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

18. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

19. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

20. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

21. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

22. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

23. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative e ad Organismi federativi o Consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Art. 32 - Organo di controllo

1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

2. Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

3. Il collegio sindacale può essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale

5. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

6. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

7. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere

- approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
8. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di uno o più sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
9. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
10. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
11. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
12. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
13. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
14. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
16. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII
Controversie

Art. 33 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-

le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dall'incarico ricevuto.

Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

2. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

3. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.

4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

5. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Igs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Art. 34 - Scioglimento anticipato

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Art. 36 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-

l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per modifiche statutarie.

2. La Cooperativa aderisce alla Organizzazione Nazionale di rappresentanza e tutela denominata Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi Regionali o Provinciali o ad altri Enti di categoria.

3. Per tutto quanto non regolato dall'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

(FIRMATO)

Ruggeri Tonino Gianluca

BERNARDO MAIORANA

(impronta sigillo)

E' copia conforme su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, al documento allegato sotto la lettera "B" all'atto da me ricevuto in data 22/1/2025, repertorio 13815, che si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

MESSINA, via Cesare Battisti, n. 101, ventidue gennaio duemila venticinque

(File firmato digitalmente dal Notaio BERNARDO MAIORANA)